

Art. 1 Finalità e campo di applicazione

1. Con il presente bando, adottato ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Ente, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona (di seguito Camera di Commercio) stabilisce i criteri, i limiti e le modalità con cui concede i contributi previsti dalla delibera della Giunta camerale n. 112 del 25/11/2020 con la quale è stata approvata la realizzazione di un'iniziativa di sostegno al settore del commercio e dell'artigianato mediante opportune azioni finalizzate alla ripartenza dei consumi e alla valorizzazione delle piccole attività produttive e commerciali, nell'ottica di valorizzare i prodotti tipici del territorio e favorire modalità alternative di acquisto e consumo, per contrastare la crisi dei consumi innescata dalla pandemia causata dal virus Covid-19.
2. Il bando non si applica alle iniziative e ai progetti alla cui realizzazione la Camera di Commercio partecipa direttamente con proprie risorse strumentali ed umane e alle iniziative ed ai progetti promossi da soggetti partecipati dalla Camera di commercio, comprese le proprie aziende speciali.
3. Le disposizioni del bando non si applicano altresì agli apporti finanziari approvati dalla Giunta camerale tramite appositi protocolli di intesa, accordi e convenzioni con altri enti pubblici e/o soggetti privati.
4. Il bando è assistito una dotazione finanziaria complessiva di euro 20.000,00 approvato con la delibera della Giunta camerale di cui al punto 1.
5. Poiché l'iniziativa si rivolge ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non è riconducibile un vantaggio economicamente apprezzabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo le organizzazioni imprenditoriali del settore commercio e artigianato che possiedono i requisiti prescritti dal D.M. 4/08/2011 n. 156 per partecipare alla designazione dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio Riviera di Liguria e le società di servizi o centri assistenza da essi controllati e/o collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, operanti a favore delle imprese delle province di competenza della Camera di commercio Riviera di Liguria.
2. I soggetti beneficiari dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, l'Ufficio competente effettuerà l'accertamento della correttezza contributiva preliminarmente alla liquidazione del contributo concesso. Come previsto dall'art. 31, comma 8-bis del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, nel caso in cui sussista un'inadempimento contributivo a carico del soggetto beneficiario del contributo, la Camera di Commercio tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempimento e ne disporrà il versamento direttamente agli enti previdenziali e/o assicurativi creditori.
3. Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda di contributo.
4. E' consentita la realizzazione di progetti da parte di due o più associazioni di categoria dello stesso settore o di settori diversi; in tal caso la domanda dovrà essere presentata da una sola associazione che assumerà il ruolo di capofila e nella stessa dovranno essere specificate le associazioni partecipanti alla stessa iniziativa progettuale per cui si richiede il contributo.

Art. 3 Iniziative e spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti promozionali e di comunicazione rispondenti alle finalità del bando realizzati (data fattura) dal 1 novembre 2020 al 10 gennaio 2021.
2. Ai fini della concessione del contributo sono considerate ammissibili le spese per l'acquisizione di servizi (a mero titolo di esempio: inserzioni promo-pubblicitarie, servizi fotografici-audio-video, servizi di grafica, tipografia, stampa materiale promozionale, servizi digitali, multimediali, ecc.). Le iniziative finanziate devono essere complementari alle attività di comunicazione stabilite dalla delibera della Giunta camerale n. 112/2020 già realizzate dalla Camera di commercio mediante una campagna di comunicazione sui media a rilevanza locale e regionale.
3. Tutte le spese dovranno essere documentate attraverso fatture, note quietanzate o ricevute di pagamento e dovranno essere pagate tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno, bollettino postale, bancomat, carta di credito. I documenti di spesa dovranno menzionare, nella descrizione della prestazione, il riferimento all'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo.
4. Non saranno considerate ammissibili le spese pagate per contanti.
5. Non sono in ogni caso ammesse a contributo:
 - prestazioni effettuate con personale del soggetto richiedente inclusi i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche associative;
 - spese di gestione, generali, di funzionamento;
 - spese per viaggi, soggiorni, ospitalità e ristorazione;
 - spese di investimento o patrimonializzazione di attrezzature.
 - spese per acquisto materiali o spese di consumo;
 - spese riferibili a singole imprese o a gruppi di imprese chiaramente identificate, nel rispetto del carattere diffuso dell'iniziativa.

Art. 4 Entità del contributo camerale

1. Il contributo viene concesso nella misura del 100% delle spese sostenute, al netto dell'IVA se non rimasta a carico del soggetto beneficiario, con un massimo di euro 1.600,00 per soggetto proponente.
2. Nel caso di iniziativa realizzata da più associazioni, il contributo di cui al punto 1. sarà riconosciuto per ogni associazione partecipante al progetto fino alla concorrenza massima concedibile in base al numero di soggetti beneficiari e con le seguenti premialità aggiuntive: maggiorazione del 10% per progetti realizzati da 2 associazioni; maggiorazione del 15% per i progetti realizzati da 3 o più associazioni.
3. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tranne i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 Domanda di contributo: termini e modalità di presentazione

1. Le domande di contributo, sulla base della modulistica disponibile sul sito internet della Camera di Commercio alla sezione Servizi Promozionali / Bandi per la concessione di contributi, devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del legale rappresentante.
2. L'invio telematico deve avvenire mediante la piattaforma Telemaco (<http://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerale>) dalle ore 8:00 del 18 dicembre fino alle ore 20:00 del 31 gennaio 2021.
3. I progetti trasmessi oltre il termine o con modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno presi in considerazione.

4. Sul sito internet camerale www.rivlig.camcom.gov.it, alla voce Servizi promozionali – Bandi per la concessione di contributi, sono pubblicate la modulistica e le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.
5. Il modulo di domanda, in formato .pdf, deve essere sottoscritto – a pena di inammissibilità - con firma digitale dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.
6. Nel caso in cui l'iniziativa venga realizzata congiuntamente da più soggetti, la richiesta dovrà essere presentata da un unico capofila, a ciò delegato dagli altri partecipanti al progetto con apposita dichiarazione da allegare alla domanda. Al capofila faranno capo tutti gli adempimenti amministrativi del procedimento e gli aspetti finanziari connessi alla domanda di contributo.
7. La domanda, in regola con l'imposta di bollo da assolvere mediante piattaforma Telemaco, dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) descrizione chiara e sintetica dell'iniziativa;
 - b) obiettivi del progetto;
 - c) periodo di svolgimento;
 - d) luogo di svolgimento;
 - e) costi sostenuti;
 - f) eventuali entrate facenti capo al richiedente.
8. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia delle fatture o note di pagamento
 - b) copia dei bonifici attestanti il pagamento delle spese
 - c) dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta 4% IRPEF/IRES sul contributo concesso.
 - d) delega al soggetto capofila nel caso di iniziativa realizzata congiuntamente da più soggetti, come previsto dall'art. 2 comma 4;
 - e) documentazione in formato digitale comprovante la realizzazione delle iniziative finanziate.

Art. 6 Procedimento amministrativo

1. Il dirigente provvede ad assegnare la responsabilità del procedimento al funzionario competente.
2. Il procedimento amministrativo relativo alla concessione dei contributi deve concludersi entro 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione stabiliti dall'art. 5, comma 2.
3. Il responsabile del procedimento provvede ad accertare, attraverso i dati forniti, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti ai fini della concessione del contributo richiesto. Ove sia necessario, può chiedere ulteriori elementi informativi e documentazione integrativa. In tali casi, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione al richiedente, fissando un termine di 8 giorni solari per la trasmissione di quanto richiesto, durante il quale resta sospeso il termine per la conclusione dell'istruttoria.
4. Al termine dell'istruttoria il responsabile del procedimento ne espone le risultanze al dirigente per i successivi adempimenti.
5. Il Servizio competente per il procedimento amministrativo è il Servizio Promozione del territorio.
6. L'Ufficio competente è l'Ufficio Internazionalizzazione e Sviluppo del territorio.
7. Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Mirella Colella.

Art. 7 Adozione del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo

1. Il dirigente approva, con proprio provvedimento, la concessione e contestuale liquidazione dei contributi ai beneficiari.
2. Il responsabile del procedimento comunica l'avvenuta concessione e liquidazione del contributo al soggetto beneficiario.
3. Il contributo sarà liquidato al netto dell'imposta di bollo ai sensi della L. 71/2013 e della ritenuta di acconto prevista dall'art. 28, comma 2, DPR 600/1973, se dovuta. In caso di applicazione della ritenuta di acconto, sarà rilasciata attestazione nei termini previsti dalla legge.

Art. 8 Obblighi dei beneficiari

Il soggetto beneficiario del contributo è obbligato a:

- fornire tutti gli elementi informativi e la documentazione richiesti in sede di istruttoria a pena di inammissibilità al beneficio;
- conservare gli originali dei documenti di spesa per cinque anni dall'erogazione del contributo al fine di consentire l'effettuazione dei controlli a campione sulla documentazione presentata e sulle dichiarazioni rese.

Art. 9 Revoca del contributo

Il contributo camerale può essere revocato, successivamente alla sua erogazione, con provvedimento del dirigente, nel caso di irregolarità o falsità delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dal DPR 445/2000, e successive modifiche e integrazioni, emerse in seguito a controlli a campione effettuati dalla Camera di Commercio. In caso di irregolarità non sanabili, la Camera di commercio disporrà la restituzione del contributo liquidato, maggiorato degli interessi legali.

Art. 10 Controlli

1. La Camera di Commercio effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, appositi controlli a campione per verificare la conformità all'originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, la Camera di Commercio provvederà alla segnalazione alle autorità competenti.

Art 11 Trattamento dei dati personali

La presentazione della domanda di contributo comporta la presa visione e accettazione dell'Informativa allegata al presente bando, ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al procedimento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento.

INFORMATIVA

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona informa che:

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona, con sede in Via Quarda Superiore 16 – 17100 Savona, tel. 019/83141, Codice fiscale e partita IVA 01704760097, PEC cciaa.rivlig@legalmail.it

Responsabile della protezione dei dati

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati ai sensi degli artt. 37 e s.s. del Reg. UE 2016/679: rpd@rivlig.camcom.it

Finalità del trattamento

I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità del procedimento di concessione e liquidazione di contributi di cui al "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO O LORO SOCIETA' DI SERVIZI – ANNO 2020". I dati forniti potranno essere altresì trattati per finalità di analisi per scopi statistici. Con il consenso espresso degli interessati i dati potranno essere trattati anche per l'invio di comunicazioni relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio.

Modalità di trattamento

Il trattamento sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, con l'ausilio di strumentazione manuale o informatica; i dati saranno conservati mediante archivi cartacei ed informatici.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario per l'esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri, come definiti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Categorie di dati personali trattati

Sono oggetto di trattamento i dati personali comuni dei rappresentanti delle microimprese, piccole e medie imprese come definite dall'allegato I al Reg. n.651/2014/UE della Commissione europea aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, e di loro eventuali intermediari.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati raccolti possono essere comunicati ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss della L.n.241/1990. I dati non sono oggetto di diffusione.

Trasferimento dei dati personali

La Camera di Commercio non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell'Unione Europea né in Stati terzi.

Periodo di conservazione

I dati personali sono conservati per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell'iniziativa.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto:

- di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati
- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Fonte da cui hanno origine i dati trattati

La fonte da cui hanno origine i dati personali è rinvenibile nella domanda di cui al presente modulo.

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

La Camera di Commercio non adotta alcun processo automatizzato compresa la profilazione di cui all'art.22, paragrafi 1 e 4, Reg. UE 679/2016.